

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 758 e 1060-A)

RELAZIONE DELLA I^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE GIRAUDO)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Modificazioni al testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, in materia di ineleggibilità ed incompatibilità per la elezione del Presidente della Giunta provinciale e degli assessori provinciali (758)

d'iniziativa dei senatori PETRONE e FABIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 1964

E

Modificazioni alle norme sulla ineleggibilità alle cariche di assessore provinciale e di presidente della Giunta provinciale (1060)

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 marzo 1965
(V. Stampato n. 1999)*

presentato dal Ministro dell'Interno

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 marzo 1965*

Comunicata alla Presidenza il 5 ottobre 1965

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1060, approvato dalla Camera dei deputati il 4 marzo 1965, è stato esaminato e approvato, in sede referente, dalla 1^a Commissione permanente del Senato il 2 luglio successivo.

La Commissione si è occupata, in questa sede, anche del disegno di legge dei colleghi Petrone e Fabiani (n. 758), concludendo che lo stesso possa considerarsi assorbito in quello governativo per il fatto che in esso sono riprodotte autonomamente le norme già in vigore per la ineleggibilità del sindaco ed anche perchè la proposta Petrone e Fabiani non distingue le cause di ineleggibilità ed incompatibilità da riferire al Presidente della Giunta provinciale da quelle da riferire agli assessori provinciali.

L'articolo 248 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, che il disegno di legge in esame si propone di sostituire, stabilisce che non possono essere eletti « deputati » provinciali (ora assessori):

- 1) i fratelli ed i parenti ed affini nei gradi indicati nell'articolo 27;
- 2) gli stipendiati dello Stato.

L'esclusione dei dipendenti dello Stato dalle cariche elettive provinciali è ovviamente in palese contrasto con l'articolo 51 della Costituzione che recita: « Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elet-

tive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge ».

Nè la legge 8 marzo 1951, n. 122, che disciplina in modo definitivo le elezioni dei Consigli provinciali, ha regolato specificamente la elezione del presidente e degli assessori provinciali, limitandosi a rinviare, con l'articolo 8, alle norme stabilite per la elezione dei Consigli comunali.

Due decisioni del Consiglio di Stato in adunanza plenaria, in data 7 marzo 1962 e 10 marzo 1962, hanno confermato la validità dell'articolo 248 estendendone l'applicabilità al Presidente della Giunta provinciale, anche se una precedente decisione dello stesso Consiglio di Stato, in data 4 febbraio 1959, era stata orientata in senso contrario.

La necessità di regolare la materia era già stata rilevata alla Camera, in sede di discussione del disegno di legge, ora legge 10 agosto 1964, n. 663, recante modifiche alle norme per la elezione dei Consigli comunali e provinciali. Ma per concorde intesa dei gruppi e dello stesso Governo si era rinviato l'esame dello specifico problema ad una successiva iniziativa legislativa, per non incorrere in ritardi nell'approvazione di quel disegno di legge.

In conformità a tale impegno il Governo ha presentato il disegno di legge n. 1060 sul quale la Commissione e il relatore richiamano la favorevole attenzione del Senato.

GIRAUDO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE (N. 1060)**Art. 1.**

L'articolo 248 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale è abrogato e sostituito dal seguente:

« Non possono essere eletti ad assessori provinciali, nella stessa giunta, i fratelli, gli ascendenti e i discendenti, gli affini in primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato ».

Art. 2.

Non può essere eletto presidente della giunta provinciale:

chi si trova in uno dei casi previsti dalla legge di ineleggibilità a consigliere o ad assessore provinciale;

chi non ha reso il conto di una precedente gestione riguardante istituzioni della Provincia ovvero risulta debitore dopo aver reso il conto;

il ministro di un culto;

chi sia ascendente o discendente, parente o affine sino al secondo grado del segretario generale, del ricevitore o tesoriere provinciale, di appaltatore di lavori o di servizi provinciali o in qualunque modo loro fideiussori;

chi sia stato condannato per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso d'ufficio ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi o, per qualsiasi altro delitto, alla pena della reclusione non inferiore ad un anno, salvo la riabilitazione a' termini di legge.

Nei riguardi della deliberazione di nomina del presidente della giunta provinciale si applicano le disposizioni dettate, per la deliberazione di nomina del sindaco, dai commi sesto, settimo e ottavo dell'articolo 5 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE (N. 758)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PETRONE E FABIANI

Articolo unico.

L'articolo 248 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale è abrogato.

Per la elezione del presidente del Consiglio e della Giunta e degli assessori provinciali si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ineleggibilità ed incompatibilità previste per il sindaco dalla legge per la elezione degli organi dell'Amministrazione comunale.